

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023 Comunicato Ufficiale N. 336 del 14/04/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 aprile 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VESTA SSD A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RAUSA EMANUELE FINO AL 31/03/2027 E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. E RIPORTATE NEL C.U. 49/A DELLA F.I.G.C. DEL 12/10/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.283 LND DEL 16/03/2023

(Gara: ATLETICO MONTEPORZIO – VESTA SSD A R.L.del 12/03/2023 – Campionato Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, sentito l'arbitro.

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Rausa Emanuele al 31/12/2025, confermando altresì l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel C.U. 49/A della F.I.G.C..

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE F.to Livio Projetti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti 85) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 SGS RM DEL 23/03/2023

(Gara: NOVA 7 - VIS SUBIACO dell'11/03/2023 - Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE F.to Livio Zaccagnini IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

86) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. LOSITANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOMEI ALESSANDRO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.253 C5 DEL 29/03/2023

(Gara: LOSITANA - LS10 del 4/03/2023 - Campionato Calcio a 5 Serie C2)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di Lositana – LS10 5 - 2.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Tomei Alessandro, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

F.to Livio Proietti

87) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. BORGATA TOR SAPIENZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 800,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.100 LND DEL 30/03/2023

(Gara: PALMAROLA CLUB A R.L. – BORGATA TOR SAPIENZA del 26/03/2023 – Campionato Terza Categoria Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE F.to Alessandro Di Mattia IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti 88) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. HERMES GIULIANO DI ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.315 LND DEL 31/03/2023

(Gara: HERMES GIULIANO DI ROMA – CITTA DI CEPRANO del 5/03/2023 – Campionato Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

rilevato che la società reclamante non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente inviato,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

88) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 4/04/2023 (Gara: FONDI CALCIO – TOR SAPIENZA S.R.L. del 26/02/2023 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

rilevato che la società reclamante non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente inviato,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 14 aprile 2023

IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli